



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE

Allegato alla determinazione del Settore Servizi Sociali n. 107 dell'08.06.2017

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2017

(art. 11 della Legge n. 431/1998 – Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- **VISTO** il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 167 del 19.07.1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce tra l'altro che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;
- **VISTO** il D.L. 25.02.2000 n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 Legge 20.04.00 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 22.04.2000;
- **VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 23.05.2017, con la quale è stato dato mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni, di adottare nel bando 2017 gli stessi criteri del bando 2016 e di fissare al 31 luglio 2017 la data di scadenza per la presentazione delle istanze comunali;
- **VISTA** la determinazione n. 20555 Rep. 577 del 25.05.2017 della Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica, con la quale è stato approvato il bando regionale per l'attribuzione dei contributi di cui al fondo in oggetto, per l'annualità 2017;
- **RICHIAMATA** la nota prot. n. 20676 del 25.05.2017 della Direzione Generale - Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, che invita i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in oggetto per l'anno 2017 e a comunicare i relativi esiti improrogabilmente entro il prossimo 31 luglio 2017;

in esecuzione della propria determinazione n. 107 dell'08.06.2017, con la quale è stato approvato il presente bando,

RENDE NOTO

che a decorrere **dal 08.06.2017 ed entro e non oltre il 30.06.2017**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, per l'**anno 2017**, per l'assegnazione dei contributi a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano o cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- 2) essere residenti nel Comune di Segariu. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/6/08, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133); tale documento non si rende necessario per coloro che hanno presentato domanda di contributo negli anni passati e quindi già agli atti del Comune;
- 3) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Segariu e occupata a titolo di abitazione principale; ovvero
- 4) essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di un'unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sita nel Comune di Segariu e occupata a titolo di abitazione principale;
- 5) essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione per l'anno 2017;
- 6) non essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare);
- 7) non essere titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli);
- 8) non essere titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 9) non essere già assegnatario di alloggio di E.R.P.;
- 10) non beneficiare, per l'anno 2017 e per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi d'intervento simili (tale requisito è riferito a tutti i componenti del nucleo familiare).

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato e deve essere riferita ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. ***In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;***

I requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di pubblicazione del presente bando, anche al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La mancanza di uno dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

ART. 2 - REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) **per la Fascia A** – ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps per l'anno 2017 (**€ 13.049,14**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- b) **per la Fascia B** - ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, **pari ad euro 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

ART. 3 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

Il Servizio Sociale procederà all'**istruttoria** delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, secondo le disposizioni del presente bando.

Successivamente, procederà alla formulazione di due elenchi provvisori degli ammessi al contributo (Fascia A e Fascia B) ed alla formazione di un elenco provvisorio degli esclusi.

I suddetti elenchi provvisori saranno pubblicati all'Albo Pretorio per **dieci giorni consecutivi**. Entro tale termine gli interessati avranno facoltà di presentare eventuali opposizioni, debitamente motivate, al Responsabile del Servizio. Di seguito si procederà alla formulazione degli elenchi definitivi – uno per la fascia A e l'altro per la fascia B - nonché alla formazione dell'elenco definitivo degli esclusi.

ART. 4 - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo* (al netto degli oneri accessori) ed il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2017. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine della chiusura del bando, l'Ufficio di Servizio Sociale, provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si

terrà conto, nel calcolo dell'incidenza dell'avvenuto aumento; qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, l'Ufficio di Servizio Sociale procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul reddito e quindi l'importo del contributo.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è **subordinato** alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma Sardegna ed alla disponibilità delle somme da questa trasferite, pertanto gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa al riguardo fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il contributo sarà erogato con decorrenza 01.01.2017 per i contratti già in essere a quella data, mentre per i nuovi contratti stipulati successivamente a tale data, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Nel caso di trasferimento in altro Comune, sarà erogata solo la quota di contributo spettante, in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli aventi diritto dovranno dimostrare di essere stati in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2017 e, pertanto, dovranno presentare, all'Ufficio Servizio Sociale le ricevute di pagamento, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del locatore entro il termine comunicato.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non dimostrati i pagamenti relativi ad alcuni canoni di locazione, il contributo verrà ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti.

Il diritto al contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 1 e 2 del presente bando.

Nel caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato nella misura spettante ai componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio al momento della presentazione della domanda di partecipazione e alla data del decesso, che succedono nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso del richiedente sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Qualora invece il decesso sia avvenuto successivamente all'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione Comunale provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso gli eredi dovranno presentare apposita istanza al Comune.

ART. 6 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere redatta utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, avendo cura di compilarla con precisione in ogni sua parte.

Essa, debitamente sottoscritta, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **entro e non oltre il 30.06.2017**. Detto termine è da considerarsi perentorio, pertanto le domande pervenute oltre la scadenza saranno ESCLUSE.

La domanda, nella quale il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda;

- fotocopia di un valido titolo di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- fotocopia del contratto di locazione, riportante gli estremi della registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno 2017 (mod. F23); in alternativa copia di adesione al D. Lgs. n. 23/201, art. 3 "cedolare secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli immigrati, autocertificazione in riguardo alla residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/6/08, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);
- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relative al periodo gennaio – giugno 2017, ovvero dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del locatore;
- copia della certificazione ISEE 2017 del nucleo familiare.

Le domande presentate incomplete e tali da non consentire la normale istruttoria, saranno ESCLUSE. Negli altri casi i richiedenti saranno invitati a produrre la documentazione mancante nei termini indicati.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

⇒ Il numero di protocollo rilasciato dall'Ufficio Protocollo servirà da identificativo per la consultazione della graduatoria.

ART. 7 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al concorso, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e confrontandole con quelle risultanti dal sistema informativo del Ministero delle Finanze. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti, l'Amministrazione Comunale può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del sopra richiamato DPR, decade dai benefici eventualmente ottenuti, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

I dati personali contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni prodotte dai soggetti, saranno trattate esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del conseguente procedimento amministrativo e nel rispetto della riservatezza delle persone.

ART. 9 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, al Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 23.05.2017 ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili presso la sede comunale e sul sito istituzionale del Comune di Segariu www.comune.segariu.ca.it

Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Segariu, 8 giugno 2017

Il Responsabile del Procedimento
(A.S. Nicoletta Melis)

Il Responsabile del Servizio Sociale
(Andrea Fenu)